

**Circolare della Commissione federale delle banche:  
Reporting prudenziale dopo la chiusura annuale e semestrale  
(reporting prudenziale)  
del 24 novembre 2005**

**Indice**

<b>I. Scopo</b>	<b>nm. 1-3</b>
<b>II. Obbligo di segnalazione</b>	<b>nm. 4-6</b>
<b>III. Oggetto e destinatari delle segnalazioni</b>	<b>nm. 7-15</b>
<b>IV. Periodo e termine</b>	<b>nm. 16-19</b>
<b>A. Chiusura annuale</b>	<b>nm. 16-18</b>
<b>B. Chiusura semestrale</b>	<b>nm. 19</b>
<b>V. Verifica</b>	<b>nm. 20-21</b>
<b>VI. Entrata in vigore</b>	<b>nm. 22</b>

**Appendici:**

- Appendice 1: Componenti delle segnalazioni
- Appendice 2: Dichiarazione sui titolari di partecipazioni qualificate e determinanti

## I. Scopo

La presente circolare definisce le informazioni che devono essere comunicate annualmente e semestralmente dalle banche e dai commercianti di valori mobiliari alla Commissione federale delle banche (CFB), rispettivamente alla Banca Nazionale Svizzera (BNS) nell'ambito del reporting prudenziale per mezzo di formulari di rilevamento uniformi e in forma elettronica. **1**

Queste informazioni permettono alla CFB di sviluppare un sistema di allerta precoce per garantire una sorveglianza orientata ai rischi. Tramite analisi statistiche, quali i confronti con l'esercizio precedente, tra singole banche e commercianti di valori mobiliari e all'interno di categorie comparate, la CFB può ottenere una visione d'insieme della situazione e dell'evoluzione del sistema bancario. Il reporting prudenziale rappresenta così un complemento alle informazioni rimesse dalle società di audit bancaria o borsistica nell'ambito dei loro rapporti. **2**

L'elenco dei partecipanti qualificati a una banca (art. 6a OBCR) rispettivamente dei partecipanti determinanti ad un commerciante di valori mobiliari (art. 28 cpv. 4 OBVM) ha lo scopo di verificare il rispetto permanente delle condizioni di autorizzazione (art. 3 cpv. 2 lett. c<sup>bis</sup> LBCR; art. 10 cpv. 2 lett. d LBVM) come pure la determinazione di un'eventuale dominanza straniera e la valutazione della necessità di una sorveglianza consolidata. **3**

## II. Obbligo di segnalazione

Tutte le banche e commercianti di valori mobiliari sono tenuti a procedere alle segnalazioni annuali relative al reporting prudenziale (nm. 8 - 9; 12 - 13) e alla dichiarazione di partecipazioni qualificate e determinanti (nm. 12) sulla base della singola chiusura. Solo le banche e i commercianti di valori mobiliari tenuti ad una chiusura intermedia, conformemente all'art. 23b OBCR, devono fare una segnalazione semestrale relativa al reporting prudenziale (nm. 10 - 11). **4**

Le banche e i commercianti di valori mobiliari forniscono ugualmente i dati corrispondenti al reporting prudenziale su base consolidata, se

- conformemente all'art. 23a OBCR o all'art. 29 OBVM, devono tenere dei conti di gruppo oppure **5**
- a causa di una struttura di gruppo di tipo holding o simile, devono, in seguito ad una decisione della CFB o in altra maniera, rispettare, su base consolidata, le disposizioni in materia di contabilità, fondi propri e ripartizione dei rischi. **6**

## III. Oggetto e destinatari delle segnalazioni

Le componenti delle singole segnalazioni sono presentate negli allegati 1 e 2, rispettivamente si evincano dalla Circ.-CFB 05/2 Rapporto di audit. **7**

Le banche ed i commercianti di valori mobiliari riportano ai seguenti destinatari:

Segnalazione	Destinatario	
• Reporting prudenziale annuale su base individuale secondo allegato 1	BNS e società di audit bancaria o borsistica	<b>8</b>
• Reporting prudenziale annuale su base consolidata secondo allegato 1	BNS e società di audit bancaria o borsistica	<b>9</b>
• Reporting prudenziale semestrale su base individuale secondo allegato 1	BNS e società di audit bancaria o borsistica	<b>10</b>

Segnalazione	Destinatario	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Reporting prudenziale semestrale su base consolidata secondo allegato 1</li> </ul>	BNS e società di audit bancaria o borsistica	11
<ul style="list-style-type: none"> <li>Dichiarazione sul titolare di partecipazioni qualificate o determinanti secondo allegato 2</li> </ul>	CFB e società di audit bancaria o borsistica	12
<ul style="list-style-type: none"> <li>Segnalazione dei dieci maggiori debitori secondo Circ.-CFB 05/02 Rapporto di audit, allegato 4</li> </ul>	Società di audit bancaria o borsistica (Allegato al rapporto di audit, Circ.-CFB 05/02 Rapporto di audit)	13

Le cifre dell'allegato 1 sono rese plausibili ed elaborate dalla BNS e trasmesse alla CFB. Sono trattate in modo confidenziale. Questa procedura permette di evitare doppioni, in particolare nell'interesse delle banche e commercianti di valori mobiliari soggetti a sorveglianza. 14

I formulari di rilevamento per il reporting prudenziale secondo l'appendice 1 si basano sullo schema di presentazione dei conti secondo le direttive della Commissione federale delle banche sulle prescrizioni che regolano l'allestimento dei conti (DAC-CFB). Questi formulari di rilevamento devono anche essere utilizzati dalle banche e dai commercianti di valori mobiliari che hanno optato per la possibilità di applicare le prescrizioni internazionali in materia contabile conformemente alle DAC-CFB numero marginale 1c. La BNS invia alle banche e ai commercianti di valori mobiliari i rispettivi documenti di rilevamento. Di principio i dati sono da inoltrare in forma elettronica. 15

## IV. Periodo e termine

### A. Chiusura annuale

Le segnalazioni secondo i numeri marginali 8 – 9 devono essere allestite annualmente alla data della chiusura. 16

Queste segnalazioni devono essere trasmesse entro 60 giorni seguenti la data della chiusura annuale. Eccezionalmente e in casi giustificati la CFB può prolungare la scadenza al massimo di 20 giorni. 17

La trasmissione del reporting prudenziale su base individuale e su base consolidata avviene di regola prima del termine delle revisioni da parte delle società di audit bancarie e borsistiche. Le banche e i commercianti di valori mobiliari che constatano delle modifiche nelle cifre, dopo l'avvenuta segnalazione dei dati, devono trasmettere alla BNS una nuova segnalazione integrale entro sette mesi dalla data della chiusura annuale. 18

### B. Chiusura semestrale

Le segnalazioni secondo i numeri marginali 10 – 11 devono essere trasmesse entro 60 giorni seguenti la data della chiusura intermedia. Eccezionalmente e in casi giustificati la CFB può prolungare la scadenza al massimo di 20 giorni. 19

## V. Verifica

Il reporting prudenziale come pure la dichiarazione sui titolari di partecipazioni qualificate o determinanti devono essere verificati successivamente dalla società di audit bancaria rispettivamente borsistica nell'ambito dell'audit dei conti annuali (Circ.-CFB 05/1 Audit). 20

Nel caso in cui dall'audit dovessero risultare delle divergenze significative rispetto alle informazioni della banca rispettivamente del commerciante di valori mobiliari, la società di audit le dovrà presentare e spiegare nel suo rapporto di audit. 21

## VI. Entrata in vigore

La presente circolare entra in vigore il 31 dicembre 2005 e si applica a tutte le chiusure a partire da questa data. Le segnalazioni relative alle chiusure semestrali devono essere inoltrate in forma elettronica per la prima volta per le chiusure intermedie al 30 giugno 2006. Con l'entrata in vigore della presente circolare viene revocata la Circ.-CFB 99/3 Informazione anticipata. **22**

### Appendici:

Appendice 1: Componenti delle segnalazioni

Appendice 2: Dichiarazione sui titolari di partecipazioni qualificate e determinanti

### Basi legali:

- LBCR: art. 3 cpv. 2 lett. c<sup>bis</sup>, art. 23<sup>bis</sup> cpv. 2, art. 23<sup>bis</sup> cpv. 3
- OBCR: art. 6a, art. 13a, art. 23a, art. 23b, art. 54
- LBVM: art. 10 cpv. 2 lett. d, art. 14, art. 34<sup>bis</sup> cpv. 1, art. 35 cpv. 2
- OBVM: art. 23 cpv. 4, art. 28 cpv. 4, art. 29
- LBN: art. 14 cpv. 2, art. 16, art. 50